

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 06/12/2018

FATTO

Nel corso del 2017, i ricorrenti facevano richiesta di estinzione anticipata di mutuo denominato in franchi svizzeri stipulato con l'intermediario convenuto. Dall'analisi del conteggio estintivo offerto dall'intermediario in data 27 febbraio 2017, emergeva che per ottenere quietanza liberatoria i ricorrenti avrebbero dovuto restituire, oltre il capitale residuo, una somma a termine di 'Rivalutazione', che di fatto rendeva antieconomica l'operazione. In data 29 marzo 2017, i ricorrenti contestavano tale conteggio estintivo con reclamo, cui seguiva riscontro del 13 aprile 2017, nel quale l'intermediario confermava la correttezza dei calcoli svolti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 7 del contratto. Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 contenuta nel contratto di mutuo. L'intermediario rileva che in data 30 gennaio 2008 i ricorrenti sottoscrivevano il contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri per l'importo capitale di Euro 235.000,00 e per la durata originariamente prevista di anni 30. In data 27 febbraio 2017 la banca emetteva un conteggio informativo per l'ipotesi di estinzione anticipata, che i ricorrenti contestavano con reclamo del 22 marzo 2017, lamentando all'asserita opacità del contratto di mutuo nella esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta nel caso di estinzione. L'intermediario rileva inoltre che i ricorrenti risultavano aver ricevuto comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015. L'intermediario eccepisce quindi che: i) il ricorso proposto deve



essere dichiarato inammissibile per carenza di competenza temporale, atteso che la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto che, come detto, è stato stipulato nel 2008 e che, non essendosi perfezionata l'estinzione, non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa - non configurandosi così quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito; ii) la clausola impugnata è assolutamente chiara nell'esplicitare i due semplici passaggi logici - che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche - seguendo i quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito. L'intermediario chiede pertanto di dichiarare il ricorso improcedibile o in subordine di respingerlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato in via preliminare ad esaminare l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, sollevata dall'intermediario atteso che le doglianze dei ricorrenti attengono ad un vizio genetico di contratto stipulato nel 2008. L'eccezione è infondata. La circostanza che il contratto di mutuo di cui trattasi sia stato stipulato nel 2008 non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto - sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto - ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto dall'intermediario in un momento successivo alla conclusione del contratto. Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell'intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza. Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, si è pronunciato in questa materia affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007 (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 12706/2017). Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all'ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell'ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo - prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo - in ipotesi di estinzione anticipata. Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all'estinzione anticipata del mutuo). L'attuale controversia non si discosta dalle fattispecie già esaminate. Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull'estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l'intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, *ex plurimis*, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui *"la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano"* e della Corte di Giustizia dell'Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 - ha affermato che *"non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, cosicché essa,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale", e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)". Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ha disposto che "posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità". Pertanto, tenuto conto che il contratto in esame non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA